

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO CONTROLLATO PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, DELLA VOLUMETRIA NETTA DI MC 323.164, UBICATO IN LOCALITA' "SU GIRI DE SA MURTA" DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU (SU).

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO SUCCESSIVE ALL'INCHIESTA PUBBLICA DEL 07.10.2025

PREMESSA

Con il presente documento, Ekosarda s.r.l., in qualità di Proponente del progetto di cui sopra, riporta le proprie controdeduzioni alle osservazioni prodotte dal pubblico, in seguito all'inchiesta pubblica tenutasi presso la sala consiliare del comune di San Giovanni Suergiu in data 07.10.2025, pervenute al Servizio Valutazioni e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna e dallo stesso pubblicate sul sito istituzionale della Regione in data 06.11.2025.

Si segnala che, in totale, sono pervenute n. 15 osservazioni, di cui n. 5 documenti "fotocopia", vale a dire identici nella veste grafica e nei contenuti, differenziati esclusivamente per il nominativo del mittente, segno evidente che sono frutto di un unico estensore.

Prima di entrare nel merito delle singole osservazioni corre il dovere di evidenziare alcuni aspetti salienti e comuni, caratterizzanti la prevalenza delle osservazioni stesse:

- Dalla maggior parte delle osservazioni emerge che i timori palesati non si riferiscono solo al progetto presentato ma, prima ancor prima, alla tipologia di impianto. La discarica è considerata *tout court* un impianto inquinante, foriero di danni ambientali, sanitari, sociali, economici, ecc. che non deve essere ubicato nel proprio territorio, in piena conferma di una diffusa "*sindrome NIMBY*", generata da disinformazione e, forse da allarmismo strumentale.
- Tutte le osservazioni, seppure con motivazioni diverse, si esprimono contro la realizzazione della discarica proposta, foriera, a loro detta, di gravi e diffusi rischi per l'ambiente e per la salute pubblica. Il progetto proposto ed in particolare lo SIA, per contro, dimostrano, con argomentazioni documentate e verificabili, modeste e circoscritte interferenze del nuovo impianto sul territorio circostante. Ciò nonostante, in nessun caso, le osservazioni, sempre catastrofiche, provano a confutare le tesi progettuali con argomentazioni altrettanto puntuali e sostenibili, basate su criteri oggettivi e procedure controllabili e riconosciute, come sarebbe corretto fare.
- Dai contenuti dei documenti pervenuti risulta evidente che gli estensori delle osservazioni non hanno preso visione di tutta la documentazione progettuale prodotta o, in caso contrario, hanno avuto difficoltà a comprenderla, in quanto spesso accusano carenze progettuali inesistenti o interpretazioni errate dei concetti esposti. Diffuso è il richiamo ad elementi oggettivi non rispondenti al vero, in particolare, distanze e norme non pertinenti.

EKOSARDA SRL - VIA NUORO N° 72- 09125 CAGLIARI .

STAB. San Giovanni Suergiu : Loc.Monserrato. mail : ekosardasrl@gmail.com - ekosarda@pec.it-

C.C.I.A.A. CA- N° Rea : 101972 P.I. 01103370928 Cod.destinatario- USAL8PV

IBAN : IT86G3609201600835454146467

CONTRODEDUZIONI**1. Osservazione presentata dalla Sig.ra Erika Floris.**

- A. Analisi della situazione economico-finanziaria della società Ekosarda. La procedura di P.A.U.R. e la VIA in particolare sono procedimenti di valutazione preventiva esclusivamente delle possibili interferenze AMBIENTALI di un progetto. La stessa analisi costi/benefici richiesta nell'ambito della VIA, mira a valutare la sostenibilità finanziaria ed economica dell'intervento proposto, vale a dire la convenienza privatistica e per la collettività dell'opera. Nessuna fase della procedura prevede la valutazione economica e finanziaria del Proponente, la sua affidabilità finanziaria, la sua capacità di accesso al credito, ecc.. Tali aspetti sono oggetto di istruttoria da parte degli Istituti di credito e di assicurazione, per la concessione delle garanzie fidejussorie necessarie al rilascio dell'AIA e quindi per costruire ed esercire l'opera, in una fase successiva alla conclusione della VIA. Pertanto, l'affidabilità del Proponente (o suo dante causa) sarà dimostrata all'atto della presentazione di adeguate fidejussioni, rilasciate da Istituto accreditato ad operare in Italia. Per quanto sopra, le osservazioni formulate risultano non pertinenti con il procedimento in corso.
- B. Mancato esercizio di attività di cava strutturata. La lettura frettolosa della visura camerale di Ekosarda, evidentemente non ha consentito di rilevare (punto 6 della visura) che la stessa, attraverso l'acquisizione di un ramo d'azienda, avente come attività prevalente quella mineraria ed estrattiva, fin dal 12.10.2016 è autorizzata ad esercitare tale attività, come confermato dalle autorizzazioni rilasciate nel tempo alla società dall'Assessorato Regionale dell'Industria. Ritenere che l'attività di cava, a partire dal 2018, fosse finalizzata a creare volumetrie utili per realizzare una discarica nel 2025, è del tutto fuori luogo.
- C. Incongruenza con gli obblighi derivanti dall'autorizzazione n. 904/2018. Attraverso la disamina di una serie di presunte inadempienze rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione di cava vigente, si invoca la revoca della stessa e la sospensione dell'esame del progetto di discarica. Tutta la narrativa pare priva di logica e di conoscenze procedurali:
- le osservazioni dovrebbero riguardare il nuovo progetto di discarica e non l'attività di cava pregressa ed in atto;
 - anche qualora, per assurdo, intervenisse la revoca dell'autorizzazione di cava, rimarrebbe comunque vigente l'obbligo di ripristino ambientale, che potrebbe comunque prevedere la realizzazione della discarica, al più, con qualche lieve modifica progettuale.
 - si rammenta che i procedimenti amministrativi non sono sospensibili a richiesta di Terzi. Un procedimento legittimamente avviato può essere sospeso/interrotto solamente su richiesta del Proponente istante. Nel caso specifico, l'istanza di P.A.U.R. avrebbe potuto, ricorrendone le condizioni e con un provvedimento motivato, essere dichiarata irricevibile ma, una volta avviato, il procedimento deve essere condotto a conclusione.
- D. Osservazioni in merito all'impatto sulla viabilità. Per quanto attiene il timore che le emissioni generate dai mezzi pesanti lungo il tratto di strada bianca, si rimanda allo specifico Studio sulle emissioni in atmosfera, allegato allo SIA, da cui risulta evidente come l'entità e la diffusione di tali emissioni non interessi che l'asse viario e le immediate vicinanze, anche in assenza delle previste azioni di mitigazione (sistematiche bagnature). Con l'occasione, si segnala che trattasi di strada privata su cui è consentito il

- E. transito solamente ai proprietari dei fondi prospicienti, di cui il Proponente ha acquisito, direttamente o tramite propri aventi causa, la disponibilità tramite la sottoscrizione di contratti preliminari di acquisto, (F.oglio 3, mappali 610, 611, 686, 669, 597, 664, 174, 518, 662, 677, 637, 675). Per tutto quanto sopra risulta pretestuosa ed infondata ogni affermazione di inadeguatezza del tracciato viario individuato e soprattutto i paventati rischi di interferenze ambientali e sanitarie. Si ribadisce ancora, come l'eventuale percorrenza attraverso l'abitato di Is Urigus, sia stata prevista e dichiarata, solamente come alternativa emergenziale.

2. Osservazione presentata dal Sig. Francesco Giganti.

A. Mancato coinvolgimento nel procedimento del comune di Carbonia.

Premesso che gli aspetti procedurali non sono di competenza del Proponente, risulta che la pubblicità del procedimento sia stata garantita mediante la pubblicazione di tutti gli elaborati sul sito istituzionale della Regione. A parere del Proponente e secondo prassi consolidata e confermata da una molteplicità di casi analoghi, il solo transito di mezzi diretti all'impianto oggetto di valutazione, su viabilità sovracomunale, non costituisce elemento sufficiente per considerare il Comune attraversato *"Amministrazione potenzialmente interessata"*.

- B. Rischio ribaltamento. Il ribaltamento di un mezzo carico di rifiuti solidi, in qualsiasi luogo avvenga e per qualsiasi circostanza, rappresenta un evento critico, ma non certo catastrofico e senza precedenti, come asserito, ma un incidente facilmente rimediabile e privo di conseguenze ambientali rilevanti e sicuramente meno impattante rispetto al ribaltamento di un'autocisterna trasportante combustibili o sostanze chimiche, che ovviamente circolano abitualmente, senza allarmismi infondati. In ogni caso, a conferma che il progetto non ha tralasciato al caso neppure questa ipotesi, si ricorda che lo stesso, tra l'altro, riporta le modalità di prevenzione e di intervento in caso di eventi incidentali.

- C. Scarico di reflui nel rio Monserrato. Premesso che nel rio Monserrato vengono scaricate esclusivamente acque meteoriche (di pioggia), non è comprensibile il richiamo al "documento di asseverazione" citato. Di fatto, nel rio Monserrato confluiscono, convogliate, le stesse acque meteoriche che confluirebbero, per ruscellamento, qualora il sito non fosse interessato da modificazioni antropiche. In ogni caso, le modalità di scarico sono state approvate dal Genio Civile, con parere favorevole espresso con nota prot. 36314 del 04.09.2025.

3. Osservazione presentata dal Sig. Madeddu Alessandro.

- A. Indiscutibile valenza ambientale ecologica del sito. Di fatto trattasi di un'area estrattiva (prima miniera, poi cava) a decorrere da oltre 20 anni, difficile immaginare come "meta naturalistica di pedoni e ciclisti", come riferito.
- B. Cava mai sanata da alcuna bonifica. Premesso che l'inchiesta pubblica e quindi le relative osservazioni riguardano esclusivamente il progetto di discarica presentato, le considerazioni in merito alla cava esulano dal tema per cui sono richieste/consentite le osservazioni. In ogni caso, trattandosi di cava e non di sito contaminato, non si può parlare di bonifica, ma di ripristino ambientale, mai avvenuto (per ora) in quanto l'attività estrattiva è regolarmente in corso. Inoltre, la realizzazione di una discarica rientra tra le alternative previste dal PRGR, quale ripristino ambientale di un'area estrattiva (area degradata).
- C. Distanze. La distanza tra il sito di discarica in progetto ed il perimetro della frazione Is Urigus (centro abitato più prossimo) è superiore a 1000 m (non 250 m come riportato), così come per i ricettori sensibili le distanze riportate non corrispondono a quelle reali. NOTA: le case sparse, per il codice della strada (norma di riferimento), non costituiscono centro abitato.
- D. Transito dei mezzi. Il transito dei mezzi attraverso l'abitato di Is Urigus, come precisato ed illustrato nel progetto, è previsto ESCLUSIVAMENTE in situazioni di emergenza.
- E. Vento dominante. Qualsiasi elemento verticale (nel caso specifico la collina a NW del sito) tende a determinare la ricaduta del vento ad una distanza a valle dell'ostacolo pari a circa 10 volte l'altezza dello stesso (trattasi di una legge fisica!), per cui l'area a ridosso (dietro) l'ostacolo viene preservata dall'azione eolica; nel caso specifico soprattutto sollevamento e trasporto di particolato.

4. Osservazione presentata dal Sig. Porceddu Sergio.

- A. Garanzie fidejussorie. L'osservazione si sviluppa prevalentemente in una "dotta" disquisizione in merito al tema delle garanzie fidejussorie, delle modalità di acquisizione, dei rischi, ecc. L'osservazione pare priva di contenuto pratico, dal momento in cui compete all'Amministrazione provinciale competente per territorio (non alla Regione, come erroneamente asserito nella "dotta" disquisizione), l'accettazione delle polizze fidejussorie, sulla base di norme e regolamenti stringenti, strumento che, per sua natura, copre tutti i rischi nei confronti della PP.AA. e della collettività, relativi a tutte le fasi di vita dell'impianto.
- B. Aspetti societari, economici e finanziari. Nessuna fase della procedura di P.A.U.R. prevede la valutazione economica e finanziaria del Proponente, la sua affidabilità finanziaria, la sua capacità di accesso al credito, ecc.. Tali aspetti sono oggetto di istruttoria da parte degli Istituti di credito e di assicurazione, per la concessione delle garanzie fidejussorie necessarie al rilascio dell'AIA e quindi per costruire ed esercire l'opera, in una fase successiva alla conclusione della VIA. Pertanto, l'affidabilità del Proponente (o suo dante causa) sarà dimostrata all'atto della presentazione di adeguate fidejussioni,

rilasciate da Istituto accreditato ad operare in Italia. Porre il capitale sociale attuale della società proponente quale elemento di confronto con il costo di investimento futuro, per sostenere l'inaffidabilità dell'impresa, pare una semplificazione economico-finanziaria dilettantesca. Il Proponente non è tenuto in sede di P.A.U.R. a fornire informazioni, soprattutto pubbliche, in merito ad eventuali ristrutturazioni societarie in grado di fornire adeguate risorse da destinare al progetto proposto. Per quanto sopra, le osservazioni formulate risultano non pertinenti con il procedimento in corso.

5. Osservazione presentata dal Sig. Cogotti Matteo.

- A. Attività della Polisportiva Is Urigus. Sicuramente apprezzabile la descrizione delle attività svolte dalla Polisportiva di Is Urigus e le finalità che si pone. Tuttavia:
- a. il campo sportivo, seppure distante circa 500 m dal sito proposto, non rientra tra i ricettori sensibili previsti dal PRGRS, in quanto i suoi fruitori non rientrano tra i "soggetti fragili", né tra soggetti dediti ad una lunga/continua permanenza; pertanto, tale distanza dal sito considerato non può essere considerata quale elemento preclusivo.
 - b. i mezzi in transito avranno una percorrenza ordinaria lontana dal campo sportivo.
- B. Aspetti ambientali. Trattandosi di una discarica per rifiuti speciali e quindi per lo più inorganici, difficilmente sarà visitata da animali, possibili vettori di malattie (uccelli, topi, insetti, ecc.). In caso contrario, si avrebbe la prova ineluttabile che si tratta di rifiuti non pericolosi e privi di effetti nocivi su esseri viventi (non esistono animali suicidi!). Le affermazioni in merito ai rischi igienico-sanitari sono generiche, qualunquistiche, non documentate e non smentiscono con argomentazioni tecnico-scientifiche le valutazioni dello SIA.

6. Osservazione presentata dal Sig. Bullegas Graziano.

- A. Contrarietà della Comunità locale ed esito dell'inchiesta pubblica.
In merito sono doverose alcune considerazioni:
- a. Partecipazione: la partecipazione all'Inchiesta pubblica è stata di circa 80 persone. Assumendo una composizione media della famiglia-tipo di 3-4 unità, le famiglie di San Giovanni Suergiu attivamente interessate al tema rappresenta il 5-6% dei nuclei famigliari. Il parere/dissenso di una sparuta minoranza, per quanto chiassosa, non può essere reclamato come "Un'opposizione così vasta .."!.
 - b. L'inchiesta pubblica ha la funzione di consentire al Proponente di illustrare il progetto proposto, di ricevere le osservazioni del pubblico e di fornire i necessari chiarimenti. Dal momento che i

presenti non hanno consentito, con comportamenti inurbani e talvolta verbalmente violenti ed offensivi nei confronti della controparte, lo svolgimento di alcuno di questi tre momenti che caratterizzano il procedimento, si ritiene che questa fase procedimentale debba considerarsi priva di alcuna efficacia.



- B. Inchiesta pubblica e decisione tecnico-politica. Si rammenta che, quantunque la procedura preveda in alcuni casi, l'acquisizione del parere della collettività e delle Amministrazioni locali, corre il dovere di ricordare che il PRGRS, strumento principale di riferimento per quanto attiene la valutazione del fabbisogno impiantistico e l'idoneità del sito, NON annovera, tra i fattori escludenti e neppure tra quelli limitanti la realizzazione di una discarica, il mancato consenso popolare o delle Amministrazioni locali. Anzi, il parere favorevole dell'Amministrazione locale viene posto dal Piano quale ultimo punto tra i fattori preferenziali. Pare estremamente grave che si affermi che ogni decisione "tecnica e politica.....", auspicando che la decisione finale tenga conto anche (o soprattutto) del parere politico, che non può che essere considerato come una indebita interferenza sull'istruttoria tecnica di singole iniziative, visto che l'unico parere politico legittimo è quello espresso dalla Giunta Regionale con l'approvazione del PRGRS, che deve avere valenza univoca *erga omnes*.
- C. Titolo ingannevole. Si conferma che la dicitura adottata "Impianto di smaltimento controllato per rifiuti non pericolosi" è esatta e rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di classificazione delle discariche. La stessa normativa prevede che nelle discariche per rifiuti NON pericolosi possano essere smaltite anche le tipologie di rifiuti indicate in progetto. Pertanto, l'osservazione risulta priva di fondamento.
- D. Ripristino morfologico e recupero paesaggistico della cava.
- Le soluzioni suggerite possono essere anche affascinanti, ma non considerano che per i riusi proposti si rende necessario ritombare uno scavo di 250.000 mc, con materiale di difficile reperimento;
 - Non va dimenticato che trattandosi di suolo privato, l'uso del sito compete esclusivamente al proprietario, previa approvazione da parte degli Enti competenti (nel caso specifico Assessorato dell'Industria).
- E. Non provata utilità della discarica. Il PRGRS stima il fabbisogno di smaltimento sulla base di criteri previsionali basati su dati accertati. Alla data di presentazione dell'istanza di P.A.U.R. la volumetria di discarica già autorizzata, necessaria per sopperire a tale fabbisogno, risulta solo parzialmente assegnata/autorizzata. La volumetria richiesta dal Proponente è coerente con tale fabbisogno residuo non assegnato. Pertanto l'utilità del nuovo impianto risulta dimostrata sulla base degli atti di pianificazione regionale e non può essere posta in dubbio attraverso considerazioni personali, prive di analisi oggettive.
- F. Area non idonea in base alla normativa regionale. Premesso che la discarica proposta è, classificata, secondo la normativa vigente, inequivocabilmente, come discarica per rifiuti speciali non pericolosi e non per rifiuti pericolosi, come impropriamente sostenuto nell'ambito dell'osservazione, la distanza dal perimetro dai centri abitati è fissata in m 500 e non 2.000, come asserito. Considerato che tale distanza dal centro abitato, come definito dal Codice della Strada, è rispettata, il sito risulta, sotto questo aspetto idoneo.
- G. Validità dell'opzione zero. Le argomentazioni addotte a supporto delle tesi sostenute, apparentemente interessanti, si fondano su presupposti assolutamente insostenibili:

- nel caso specifico, non si tratta di un sito inquinato e pertanto è errato parlare di obbligo di bonifica da parte del gestore dell'attività estrattiva, da cui ne consegue che risulta fuori luogo l'assunto secondo cui "chi inquina paga";
- nessuna norma vieta il ripristino ambientale di un sito estrattivo attraverso l'insediamento sullo stesso, di una successiva attività economica, anche a totale o parziale ristoro degli oneri di ripristino; a titolo di esempio e di totale smentita all'osservazione, si ricorda che la normativa nazionale e regionale privilegia l'insediamento di impianti fotovoltaici proprio su aree estrattive dismesse/esaurite, quale forma preferenziale di ripristino ambientale di tali siti.

H. Assenza di una effettiva attività di coltivazione della cava. Premesso che il procedimento in corso non ha per oggetto la gestione della cava, corre l'obbligo di ricordare che, anche qualora emergessero irregolarità gestionali in capo all'attività estrattiva che potessero giustificare la revoca dell'autorizzazione, non verrebbe meno l'obbligo di ripristino ambientale del sito che, per quanto al punto precedente, potrebbe comunque avvenire con la realizzazione della discarica, al più con l'introduzione di marginali varianti progettuali.

I. Violazione della Destinazione Agricola del Territorio e iter di adeguamento al PPR dello Strumento Urbanistico da parte del Comune. A tal fine si rammentano alcuni fatti non del tutto trascurabili:

- a. In seguito al rilascio dell'autorizzazione di cava (2018), il Comune aveva l'obbligo, ai sensi della L.R. 30/89, di adeguare lo strumento urbanistico comunale, attribuendo al sito in oggetto la destinazione urbanistica di "zona D – Industriale", obbligo a cui tutt'oggi l'Amministrazione comunale non ha adempiuto. Pertanto, l'inadempienza comunale non può essere assunta quale elemento ostativo a considerare, di fatto, l'area, quale area industriale.
- b. anche qualora si volesse, a torto, considerare il sito quale area agricola (zona E), il fatto non risulterebbe di alcun impedimento alla realizzazione della discarica, come esaustivamente argomentato dall'Assessorato all'Urbanistica della Regione Sardegna con il parere di merito espresso con nota prot. 15875 del 25.03.2025 a cui si rimanda per adeguata informazione.

7. Osservazione presentata dal Sig. Pietro Morittu (Sindaco di Carbonia).

A. Viabilità. Il Sig. Sindaco segnala che il primo tratto viario di accesso alla discarica (circa 350 m di strada comunale asfaltata) "presenta oggi evidenti criticità per il traffico diretto all'impianto di compostaggio in cui conferiscono ben ventuno comuni". Poiché il traffico massimo attratto dalla discarica proposta è limitato a 10-11 veicoli/giorno, non può essere certamente assunto quale pretesto per giustificare una criticità pregressa che, quantunque risaputa e segnalata, non è stata superata dall'Amministrazione comunale. Per quanto attiene il timore che le emissioni generate dai mezzi pesanti lungo il successivo tratto di strada bianca prossimo al futuro/futuribile Ecoparco di Serbariu, si rimanda allo specifico Studio sulle emissioni in atmosfera, allegato allo SIA, da cui risulta evidente come l'entità e la diffusione di tali emissioni non interessi che l'asse viario e le immediate vicinanze, anche in assenza delle previste azioni di mitigazione (sistematiche bagnature). Con l'occasione, si segnala che trattasi di strada privata su cui è consentito il transito solamente ai proprietari dei fondi prospicienti, di cui il Proponente ha

acquisito, direttamente o tramite propri aventi causa, la disponibilità tramite la sottoscrizione di contratti preliminari di acquisto (Foglio 3, mappali 610, 611, 686, 669, 597, 664, 174, 518, 662, 677, 637, 675). Per tutto quanto sopra risulta pretestuosa ed infondata ogni affermazione di inadeguatezza del tracciato viario individuato e soprattutto il conflitto dello stesso con la pianificazione comunale.

B. Area vasta.

- a. Premesso che il contesto territoriale nel seguito richiamato ricade esternamente all'area vasta assunta secondo i criteri canonici, come meglio illustrati nel cap. 5 dello SIA, per quanto non pertinente con l'impianto proposto, si prende atto che non lontano dal sito in esame, esiste un'area in comune di Carbonia, interna ad un SIN (sito contaminato di interesse nazionale!!!). In esso sono presenti "cumuli di discariche, ex discariche comunali, discarica sovracomunale, impianto di compostaggio, impianti dismessi, ecc.), che "generano impatti ambientali che richiederanno un monitoraggio continuo per decenni. ... Il progetto Ekosarda non considera lo stato di degrado dell'area
- b. La contestata mancanza di valutazione degli impatti cumulativi viene meno dal momento in cui le criticità sopra citate dall'Amministrazione comunale sono esterne al perimetro dell'area vasta e quindi non possono verificarsi impatti cumulativi.
- c. Ripristino ambientale. Per quanto concerne i benefici derivanti da un ripristino ambientale di tipo naturalistico del sito richiamati, paiono quantomeno risibili nel caso, come il presente (<2,0 ha):
 - miglioramento della biodiversità;
 - aumento della qualità di suolo e acqua: fitodepurazione (di che?), zone umide;
 - stabilizzazione dei versanti;
 - mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - controllo delle inondazioni.
- d. Principio "chi inquina paga" e convenienza economica del ripristino. Nel caso specifico, non si tratta di un sito inquinato e pertanto è errato parlare di obbligo di bonifica da parte del gestore dell'attività estrattiva, per cui risulta fuori luogo l'assunto secondo cui "chi inquina paga". Nessuna norma vieta il ripristino ambientale di un sito estrattivo attraverso l'insediamento sullo stesso, di una successiva attività economica, anche a totale o parziale ristoro degli oneri di ripristino; a titolo di esempio e di totale smentita all'osservazione, si ricorda che la normativa nazionale e regionale privilegia l'insediamento di impianti fotovoltaici proprio su aree estrattive dismesse/esaurite, quale forma preferenziale di ripristino ambientale di tali siti.

8. Osservazione presentata dalla Sig.ra Puliga Valentina.

Criticità rilevate:

- A. Aree incendiate. Dalla cartografia ufficiale il sito non risulta interessato da incendi. In ogni caso, anche qualora lo fosse stato, rientrando nella categoria "Altro" (nota: non area boscata) della vigente normativa forestale (PRFA), il vincolo non sussisterebbe.

EKOSARDA SRL - VIA NUORO N° 72-- 09125 CAGLIARI .

STAB. San Giovanni Suergiu : Loc.Monserrato. mail : ekosardasrl@gmail.com - ekosarda@pec.it-

C.C.I.A.A. CA- N° Rea : 101972 P.I. 01103370928 Cod.destinatario- USAL8PV

IBAN : IT86G3609201600835454146467

- B. Aree soggette a uso civico. Il sito non ricade in aree gravate da uso civico.
- C. Zone di interesse archeologico. Il sito non ricade in aree tutelate ai sensi della L.R. 45/1989.
- D. Coerenza con programmi regionali e con il contesto territoriale. I programmi di bonifica ambientale e le politiche regionali di rigenerazione ambientale non costituiscono, nel caso specifico, elementi ostativi o limitanti alla realizzazione della discarica.
- E. Caratteristiche del sito e coerenza urbanistica. Le distanze dichiarate in progetto sono reali e veritiere. Il PRGRS pone il limite di m 1.000 dal perimetro dei Centri abitati (nel caso specifico Is Urigus), così come definiti dal Codice della Strada. Più che "... dubbi sulla veridicità delle distanze dichiarate", emergono dubbi sulla capacità di lettura ed interpretazione delle norme e sulla capacità di misurazione.
- F. Presenza di funzioni sensibili. Premesso che l'unica funzione sensibile prevista dal PRGRS tra quelle citate è l'asilo nido, la distanza minima dalla discarica è > 1000 m.
- G. Impatti derivanti da polveri e condizioni microclimatiche. L'analisi previsionale della dispersione di particolato ed odori esclude tale possibilità con ampio margine di sicurezza. Qualsiasi affermazione contraria, in assenza di una confutazione degli esiti esposti nello SIA, tramite documentazione tecnico-scientifica accreditata, è puramente pretestuosa.
- H. Viabilità e accessibilità al sito. Per quanto attiene il timore che le emissioni generate dai mezzi pesanti lungo il tratto di strada bianca, si rimanda allo specifico Studio sulle emissioni in atmosfera, allegato allo SIA, da cui risulta evidente come l'entità e la diffusione di tali emissioni non interessi che l'asse viario e le immediate vicinanze, anche in assenza delle previste azioni di mitigazione (sistematiche bagnature). Con l'occasione, si segnala che trattasi di strada privata su cui è consentito il transito solamente ai proprietari dei fondi prospicienti, di cui il Proponente ha acquisito, direttamente o tramite propri aventi causa, la disponibilità tramite la sottoscrizione di contratti preliminari di acquisto (Foglio 3, mappali 610, 611, 686, 669, 597, 664, 174, 518, 662, 677, 637, 675). L'accesso al sito attraverso l'abitato di Is Urigus è stato esplicitamente chiaramente indicato esclusivamente come percorso di emergenza.
- I. Ripristino morfologico e rischio ambientale. L'incerta disponibilità e origine del materiale necessario all'integrale ripristino morfologico della cava (mc 250.000) è in effetti uno dei motivi dichiarati per cui si propone una soluzione di ripristino alternativo (discarica), di cui è previsto a sua volta una riqualificazione di tipo naturalistico.
- J. Incoerenza con la pianificazione e con i limiti volumetrici regionali.
- Volumetria proposta. Il limite di 150.000 mc previsto dal PRGRS per le nuove discariche, riguarda esclusivamente i "rifiuti prodotti da utenze diffuse". Il progetto proposto (v. Relazione tecnica di progetto) rispetta rigorosamente tale limite. La volumetria totale richiesta comprende anche altre tipologie di rifiuti, sempre entro i limiti previsti dal Piano.
 - Conformità urbanistica. In seguito al rilascio dell'autorizzazione di cava (2018), il Comune aveva l'obbligo, ai sensi della L.R. 30/89, di adeguare lo strumento urbanistico comunale, attribuendo al sito in oggetto la destinazione urbanistica di "zona D – Industriale", obbligo a cui tutt'oggi l'Amministrazione comunale non ha adempiuto. Pertanto, l'inadempienza comunale non può essere assunta quale elemento ostativo a considerare, di fatto, l'area, quale area industriale. Anche qualora si volesse, a torto, considerare il sito quale area agricola (zona E), il fatto non risulterebbe di alcun impedimento alla realizzazione della discarica, come esaustivamente

argomentato dall'Assessorato all'Urbanistica della Regione Sardegna con il parere di merito espresso con nota prot.15875 del 25.03.2025, a cui si rimanda per adeguata informazione.

- K. Fauna e Flora. Anche qualora il territorio avesse le valenze floristiche e faunistiche citate, il differimento del recupero naturalistico del sito (<2 ha) ad esaurimento della discarica, come previsto, non interferirebbe significativamente, soprattutto rispetto all'adiacente parco fotovoltaico in costruzione da oltre >20 MW. Unica specie di effettivo interesse faunistico richiamata nell'osservazione è il riccio "volante" annoverato tra gli uccelli!!!.
- L. Riserva di caccia autogestita. Non costituisce un elemento preclusivo.

9. Osservazione presentata dal Sig. Madeddu Alessandro.

- A. Attività di cava. L'attività di cava si sta svolgendo nel rigoroso rispetto dell'autorizzazione, nelle aree autorizzazione, senza alcuna devastazione della macchia mediterranea e sotto la vigilanza del Servizio regionale preposto.

10. Osservazione presentata dal Sig. Montano Roberto.

Le osservazioni presentate dal Sig. Montano Roberto sono la "fotocopia", anche grafica, di quelle presentate dalla Sig.ra Puliga Valentina. Per le controdeduzioni si rimanda al precedente punto 8.

11. Osservazione presentata dal Sig. Silvio Nocco.

- A. Disinteresse verso proposte provenienti dal territorio e "effetto NIMBY". Ekosarda viene accusata di non aver ascoltato le istanze del territorio volte ad una ottimizzazione del progetto più integrato con il territorio stesso. Peccato che l'occasione per questo confronto fosse proprio l'inchiesta pubblica, in cui i partecipanti, seppure in numero esiguo, hanno impedito al Proponente di presentare il progetto e di recepire istanze, sopraffatti da schiamazzi, provocazione ed insulti, clima in cui il Sig. Nocco si è particolarmente distinto per violenza e volgarità verbale, come risulta dalla registrazione dell'evento. Segue un elenco di gravi patologie mentali, fisiche e sociali conseguenti all' "effetto Nimby", tratte da letteratura quantomeno obsoleta, secondo cui la sola presentazione del progetto di discarica potrebbe aver provocato un danno sanitario sui soggetti coinvolti. Si respingono tali conclusioni catastrofiche ed affrettate, espresse da un Soggetto non qualificato (psicologo, psichiatra, sociologo, ecc.) e prive di

fondamento concreto. In ogni caso, se la proposta progettuale fosse stata presentata alla collettività da parte dell'Amministrazione comunale e dei comitati spontanei, in modo serio e corretto, senza allarmismi strumentali, molto probabilmente non si sarebbe creato nella popolazione un clima di infondata preoccupazione.

- B. Considerazioni sanitarie e principio di precauzione. Ad un lungo elenco bibliografico di pubblicazioni scientifiche che evidenziano, come noto, la connessione di diverse patologie a criticità ambientali, si lamenta la mancata attuazione di bonifiche nel Sulcis (fatto del tutto estraneo al progetto proposto) e si fa ampio riferimento alla situazione di criticità sanitaria del Sulcis, individuandone le principali cause (attività mineraria e metallurgica pregresse), che nulla hanno a che vedere con il progetto proposto. Il capitolo si chiude con un richiamo inesatto al principio di precauzione, affermando che "Il principio di precauzione, ... impone di non procedere quando esiste un rischio plausibile di danno grave ed irreversibile". In verità, il principio di precauzione ambientale, come recentemente sancito da due sentenze del Consiglio di Stato – Sez. IV, n.5377 del 31 maggio 2023 e n.8098 del 31 agosto 2023 ed a livello europeo (art. 191 del TFUE), si applica nel caso in cui "l'incertezza scientifica impedisce una valutazione pienamente attendibile del rischio." Nel caso in esame, come espressamente riferito negli elaborati progettuali, tutte le valutazioni si basano su dati di input forniti da Enti pubblici qualificati (es. ARPAS) e su criteri e metodiche di valutazione riconosciute ed accreditate a livello internazionale (es. EPA), per cui non è invocabile l'incertezza scientifica di cui sopra.
- C. Mappatura degli impianti simili e rispetto delle distanze minime. Il PRGRS non prevede alcuna fascia di tutela integrale di 30 km tra impianti di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi, come asserito. La distanza minima di 30 km prevista dal PRGRS riguarda l'ubicazione di discariche per rifiuti inerti e non ha finalità di salvaguardia ambientale e sanitaria, ma si pone l'obiettivo di evitare un'eccessiva proliferazione di tali impianti, non corrispondente all'effettivo fabbisogno di smaltimento.
- D. Caratteristiche del sito e conformità con gli strumenti pianificatori vigenti. Presenza di funzioni sensibili. Come già chiarito nei punti precedenti, tutte le distanze previste dal PRGRS sono state rispettate. Le misure riferite risultano non veritiere.
- E. Il progetto e la sostenibilità del Sulcis Iglesiente. Considerazioni socio-economiche e impatti sulla comunità locale. Considerazioni di carattere generale, astrattamente condivisibili, ma non pertinenti e riferite al progetto in esame. Tutti i rischi potenziali paventati vengono espressi in forma dubitativa (potrebbero...), senza curarsi di verificare se realmente attesi, sulla base delle risultanze progettuali o attraverso una loro confutazione seria, scientificamente condotta. Pertanto, tutte le argomentazioni esposte risultano prive di fondamento.
- F. Impatti derivanti dalla distribuzione delle polveri aerodisperse. Si rimanda al precedente punto 3.E.
- G. Caratteristiche idrogeologiche dell'area e rischi potenziali di contaminazione. Tutte le caratteristiche idrogeologiche del sito e delle aree circostanti, come documentate da cartografia ufficiale, non presentano le condizioni esposte/inventate, per cui i potenziali rischi temuti per l'acquifero ed il suo utilizzo devono considerarsi inesistenti e mirati esclusivamente a creare ulteriore ingiustificato allarmismo.
- H. Viabilità di accesso al sito. Si rimanda al precedente punto 7.A.
- I. Conformità con la pianificazione regionale e limiti per le volumetrie delle discariche. Si rimanda al precedente punto 8.J.

- J. Credibilità dell'azienda proponente. Le osservazioni di cui al presente punto non meriterebbero repliche, se non per dovere di completezza.
- a. L'azienda proponente viene giudicata "spregiudicata" per l'aver proposto un progetto che incontra la contrarietà della "... quasi unanimità della popolazione del Comune, senza nemmeno tentare di comprenderne le ragioni". Due considerazioni: la prima, la presunta "quasi unanimità" è rappresentata da circa 80 soggetti che hanno partecipato all'inchiesta pubblica e 15 soggetti che hanno prodotto osservazioni (rispettivamente circa 1,5% e lo 0,3% dell'intera popolazione); la seconda, l'estensore dell'osservazione è stato tra i maggiori provocatori che hanno fatto fallire, con un comportamento quantomeno indecoroso, l'opportunità di confronto e magari di mediazione.
 - b. Presenza di fidejusioni di dubbia solidità. Affermazione finalizzata esclusivamente a gettare discredito gratuito sul proponente, visto che nessuna fidejussione è stata rilasciata, in quanto le garanzie fidejussorie vengono rilasciate a conclusione del procedimento di P.A.U.R., solo immediatamente prima del rilascio dell'AIA
 - c. Scarsa credibilità dei progettisti. Affermazione gratuita che conferma il comportamento inqualificabile tenuto in sede di dibattito.
- K. Responsabilità legali. Semplice minaccia di agire per via giudiziale, anche penale, singolarmente o collettivamente (*class action*), nei confronti della Regione e di chiunque abbia concorso con azioni o omissioni, presumibilmente (NOTA: non è specificato) all'autorizzazione del progetto in esame. Non trattandosi di osservazione, ma di atto intimidatorio, non comporta controdeduzioni. Eventualmente potrebbe essere Ekosarda legittimata ad attivare azioni risarcitorie nei confronti degli Enti, qualora emergessero, in futuro, comportamenti degli stessi non coerenti con la normativa vigente, da cui scaturissero ritardi procedurali o dinieghi autorizzativi illegittimi. Corre tuttavia il dovere di segnalare che, finora, l'iter procedurale in corso, risulta pienamente coerente con la normativa di settore, nel pieno rispetto dei diritti delle Parti (Proponente e Collettività).

12. Osservazione presentata dalla Sig.ra Loredana Carrogu.

Le osservazioni presentate dalla Sig.ra Loredana Carrogu sono la "fotocopia", anche grafica, di quelle presentate dalla Sig.ra Puliga Valentina e dal Sig. Montano Roberto. Per le controdeduzioni si rimanda al precedente punto 8 e 10.

13. Osservazione presentata dalla Sig.ra Maria Laura Fele.

Le osservazioni presentate dalla Sig.ra Maria Laura Fele sono la "fotocopia", anche grafica, di quelle presentate dalla Sig.ra Puliga Valentina, dal Sig. Montano Roberto e dalla Sig. a Loredana Carrogu. Per le controdeduzioni si rimanda al precedente punto 8, 10 e 12.

14. Osservazione presentata dal Sig. Carlo Serrau.

Le osservazioni presentate dal Sig. Carlo Serrau sono la “fotocopia”, anche grafica, di quelle presentate dalla Sig.ra Puliga Valentina, dal Sig. Montano Roberto, dalla Sig. a Loredana Carrogu e dalla Sig.ra Sig.ra Maria Laura Fele. Per le controdeduzioni si rimanda al precedente punto 8, 10, 12 e 13.

15. Osservazione presentata dalla Dott.ssa Elvira Usai – Sindaco di San Giovanni Suergiu.

- A. Accertamento della natura delle acque presenti nell’area di cava. Fermo restando che competerà ai Tecnici preposti all’istruttoria del progetto esprimersi sulla natura delle acque rilevate, pare quantomeno improbabile ritenere che le predette acque, poste a oltre -15 m dall’originario p.c. siano identificabili con quelle superficiali richiamate dalle testimonianze storiche citate, senza che le pareti di scavo evidenzino segni di venute. In ogni caso, anche qualora l’ipotesi fosse confermata, rimarrebbe da accertare se i corpi idrici sotterranei possono assumere la connotazione di “falda” e quanto ne consegue. Si precisa inoltre che la vulnerabilità della falda, è classificata in 5 classi dal PRGRS e solo le classi 4° e 5° costituiscono “fattore escludente”, per cui anche l’eventuale presenza di falda non rappresento *tout court* un fattore escludente. Lo stralcio della Tab 13.1 del Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani (PRGRU) riportata ed in particolare il richiamo alle “Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” risulta totalmente non pertinente con la situazione segnalata e pertanto priva di ogni utilità. La vasca di acqua presente nella parte più depressa della cava è stata realizzata artificialmente da Ekosarda con acque meteoriche, per bagnare le strade e per dare il giusto tenore di umidità all’argilla cavata, per cui non ha alcuna connessione, né tantomeno viene alimentata dalla falda.
- B. Piano Rifiuti di Riferimento. Essendo quello proposto un impianto di smaltimento di rifiuti speciali, i criteri di riferimento per la sua realizzazione non possono che essere quelli previsti dal corrispondente Piano, tuttora vigente (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali – PRGRS), approvato con DGR n. 1/21 del 8.01.2021). Pertanto, i riferimenti al Piano Regionale dei Rifiuti Urbani risultano del tutto estranei ed inapplicabili al caso in esame
- C. Elevate e sistemiche criticità ambientali sulla procedura di costruzione dell’impianto.
- a. Modalità di coltivazione della discarica. Vengono descritte le modalità di abbancamento dei rifiuti, così come previste dal D.Lgs. n. 36/03, di fatto coincidenti con quelle previste in progetto, dando atto (forse inconsapevolmente) della corretta progettazione di questo aspetto, ma, ciò nonostante, ne evidenzia le criticità ambientali, soprattutto per quanto concerne la potenziale dispersione di inquinanti, in assenza di copertura giornaliera dei rifiuti. C’è da ritenere che il Legislatore, che non ha reputato necessaria questa pratica operativa nelle discariche per rifiuti

speciali (ma solamente limitata ai rifiuti urbani), ne abbia adeguatamente valutati i rischi ambientali conseguenti, sulla base di conoscenze maggiori rispetto a quelle di chi si è avventurato improvvidamente su questi temi. Evidentemente l'osservazione non tiene conto, o non sono stati compresi, o non si considerano veritieri gli esiti delle specifiche valutazioni contenute nello SIA (dispersione di inquinanti). Le osservazioni formulate su questo argomento devono considerarsi del tutto infondate, fin tanto che non vengano provati esiti diversi/contrari a quelli forniti dal Proponente, circa la dispersione eolica di particolato, sulla base di criteri di valutazione scientificamente riconosciuti e validati.

- b. Consumo di acqua. Viene palesato un presunto consumo di acqua (di processo), tale da compromettere "le forniture di acqua destinate invece alla popolazione e alle differenti attività produttive". Affermazione del tutto insostenibile in quanto il progetto prevede esclusivamente un modesto impiego di acque meteoriche per il lavaggio mezzi e bagnature, certamente non destinabili, in alternativa, ad uso idropotabile (per la popolazione). L'intervento proposto, fino a prova contraria, risulta del tutto irrilevante sul bilancio idrico locale.
- c. Impatti generali. Vengono richiamate in modo generico, tutta una serie di potenziali criticità inducibili dalla discarica sulla prevalenza delle matrici ambientali, non supportate da analisi di merito o contestazioni puntuali ed oggettive delle risultanze dello SIA, funzionali solamente a generare timori in un pubblico non competente facilmente suggestionabile.
- d. Considerazioni di carattere chimico-sanitario. Sempre nello spirito di creare allarmismo, viene richiamata la necessità di approfondimento della qualità dell'aria in merito al rilascio di nano-particelle e di "PFAS", di cui si forniscono informazioni di carattere sia chimico, sia sanitario, presumibilmente neppure appartenenti al bagaglio culturale della scrivente, non previste normalmente dai piani di monitoraggio delle discariche approvati dagli Enti competenti.

L'AMMINISTRATORE

EKOSARDA S.R.L.



Gian Pietro Ibba
18.11.2025 13:10:31
GMT+00:00

EKOSARDA SRL - VIA NUORO N° 72-- 09125 CAGLIARI .

STAB. San Giovanni Suergiu : Loc.Monserrato. mail : ekosardasrl@gmail.com - ekosarda@pec.it-

C.C.I.A.A. CA- N° Rea : 101972 P.I. 01103370928 Cod.destinatario- USAL8PV

IBAN : IT86G3609201600835454146467